

Legge regionale 6 giugno 1983, n. 31 (BUR n. 26/1983)

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISTO DI MEZZI DI SGOMBERO DELLA NEVE SULLE STRADE DI MONTAGNA.

Art. 1 - (Finalità).

La Regione attua per il triennio 1983- 1985, interventi finanziari a favore dei comuni, comunità montane e consorzi di comuni per promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2 - (Entità di contributi)

L'intervento finanziario della Regione per promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna a favore dei comuni, di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 ⁽¹⁾, viene attuato mediante la concessione di contributi ai comuni singoli nella misura massima del 40 per cento e alle comunità montane, ai consorzi di almeno tre comuni nella misura massima del 60 per cento delle spese di acquisto di appositi mezzi meccanici e attrezzature sgombraneve effettuate o da effettuarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

A tal fine è stanziata la somma di L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985.

Art. 3 - (Assegnazione di contributi)

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2 gli enti interessati devono presentare entro il 31 luglio 1983 domanda alla Giunta regionale corredata da:

- le caratteristiche dei mezzi meccanici o attrezzature da acquistare con allegati preventivi di spesa delle ditte fornitrici o la documentazione della spesa sostenuta;
- la disponibilità di locali idonei per il deposito e la manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature;
- la consistenza del parco mezzi meccanici e attrezzature già in possesso.

I contributi sono assegnati in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, mediante deliberazione della Giunta regionale, e sono accreditati secondo le seguenti modalità:

2/3 della spesa ammessa a contributo entro il 30 aprile 1984

facendo carico agli stanziamenti dell'esercizio 1983 e 1984 per complessive L. 800.000.000 sulla base della deliberazione di autorizzazione dell'acquisto;

1/3 a saldo a carico dell'esercizio 1985 da erogare entro il 1° marzo dello stesso esercizio, sulla base della certificazione comprovante l'acquisto, il collaudo e l'immatricolazione del mezzo.

I contributi non utilizzati entro l'anno 1984 sono revocati e devoluti ai richiedenti, non inseriti utilmente nella prima assegnazione, che abbiano presentato una documentazione regolare.

La delibera di concessione del contributo provvede a impegnare la spesa sull'intero arco triennale secondo la prevedibile scadenza dell'obbligazione. (2)

Art. 4 - (Norme finanziarie e finali)

omissis (3)

Art. 5 - (Variazione di bilancio)

omissis (4)

Art. 6 - (Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell'[art. 44](#) dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

- 1 () La legge regionale 27 marzo 1973, n. 10 è stata abrogata dall'art. 18 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39.
- 2 () Articolo così sostituito dall'art. 9, legge regionale 30 dicembre 1983, n. 66.
- 3 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
- 4 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.